



Consiglio Regionale della Campania

**X LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

SEDUTA DEL 2 APRILE 2020

Delibera n. 223

L'anno duemilaventi, il giorno 2 (due) del mese di aprile, alle ore 11:45 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

D'AMELIO Rosa	Presidente
CASILLO Tommaso	Vice Presidente
RUSSO Ermanno	Vice Presidente
MARCIANO Antonio	Questore alle Finanze
GRIMALDI Massimo	Questore al Personale
MARAIIO Vincenzo	Consigliere Segretario
BENEDUCE Flora	Consigliere Segretario

Oggetto: Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni consiliari e degli organi interni all'Assemblea legislativa, in caso di comprovata situazione di gravità e di emergenza nazionale.

Sono assenti: Beneduce Flora

Presiede: Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: dott. Alfredo Aurilio, in presenza, e la dott.ssa Santa Brancati da remoto.

RELATORE: Presidente D'Amelio

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti e delle previsioni normative e provvedimenti nel seguito richiamati,

Visto il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020 n.13*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 (*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*); ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 (*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*);

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 12 marzo 2020, n.2 (*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 nelle pubblicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epimidemiologica da Covid 19*);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020. "*Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio*";

Visti gli orientamenti in merito al possibile svolgimento dell'attività istituzionale in modalità telematica in casi di emergenza e individuazione delle "attività indifferibili da svolgere in presenza", ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Cura Italia*", approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, in data 24 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.24 del 25 marzo 2020.

Considerato

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato, l'epidemia da Covid 19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale;

Ritenuto

- che occorra mettere in atto ogni misura atta a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- che, presso il Consiglio regionale della Campania, svolgono il proprio mandato consiglieri provenienti dall'intero territorio regionale;
- che è necessario contemperare l'esigenza di garantire il funzionamento degli organi e lo svolgimento dell'attività legislativa e istituzionale dell'ente con il rispetto delle misure di prevenzione previste dagli atti sopracitati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Rilevato

che le previsioni normative, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti elencati prevedono, tra l'altro, che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

Visti

gli articoli 11 e 26 dello Statuto regionale;

l'articolo 61 del Regolamento interno che disciplina le sedute e la convocazione del Consiglio regionale;

gli articoli 36, 133, 134 e 135 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, l'adozione delle disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni consiliari e degli organi interni all'assemblea legislativa, secondo le modalità di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. l'efficacia immediata delle disposizioni del presente provvedimento che rimangono vigenti sino alla cessazione delle misure di contenimento del rischio di contagio adottate dalle autorità competenti;

3. di notificare copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale, al Segretario generale, al Direttore generale attività legislativa, al Direttore generale risorse umane, strumentali e finanziarie, ai dirigenti del Consiglio regionale e al responsabile della pubblicazione per gli adempimenti di rispettiva competenza.

UD Assemblea

f.to Vincenza Vassallo

Il Direttore Generale Attività Legislativa

f.to Magda Fabbrocini

Il Segretario Generale

f.to Santa Brancati

Il Consigliere Segretario

f.to Vincenzo Maraio

Il Presidente

f.to Rosa D'Amelio

Allegato A

Art. 1

(Svolgimento e validità delle sedute telematiche del Consiglio regionale)

1. In caso di comprovata situazione di gravità ed emergenza nazionale, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione del Consiglio regionale stabilendo che le sedute si svolgano in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza. La convocazione avviene secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute nelle quali i componenti dell'Assemblea legislativa partecipano a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
3. Le sedute, svolte in modalità telematica, devono consentire l'identificazione certa di tutti i partecipanti.
4. In apertura di seduta, il Presidente procede all'appello nominale per l'identificazione dei partecipanti. Durante l'appello nominale i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.
5. Alle sedute di cui al comma 2 è consentito a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.
6. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della chat interna alla piattaforma dedicata al fine di permettere al Presidente di garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi. Alla chat sono autorizzati a intervenire anche gli uffici del Consiglio regionale per eventuali comunicazioni strettamente finalizzate a garantire il buon andamento della seduta.

Art. 2

(Svolgimento e validità delle sedute telematiche delle commissioni consiliari)

1. Le sedute delle commissioni e degli organi interni previsti dal regolamento, pubblicato sul BURC, n. 57 dell'11 settembre 2012, in caso di comprovata gravità e stato di emergenza nazionale, possono svolgersi con le modalità telematiche previste per l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 1, in quanto applicabili.

Art. 3

(Forma di votazione)

1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica, l'espressione del voto avviene per appello nominale. Durante la votazione tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.
2. Contestualmente all'espressione del voto, i partecipanti lo confermano mediante l'utilizzo del sistema dedicato.

Art. 4

(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dall'e-mail istituzionale del primo firmatario agli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.campania.it e dg.legislativa@cr.campania.it.
2. Nelle sedute delle commissioni consiliari che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ud1.commissioni@cr.campania.it - ud2.commissioni@cr.campania.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

Art. 5
(Pubblicità delle sedute)

1. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale che si svolgono in modalità telematica sono trasmesse, ove possibile, sul sito istituzionale dell'ente. Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il sito istituzionale.

2. Le sedute telematiche sono oggetto di resoconto stenotipato, fatta salva l'impossibilità della registrazione per cause tecniche.

Art. 6
(Conservazione foglio presenza, fogli voto)

1. I fogli relativi all'appello nominale e quelli relativi alle singole votazioni rimangono agli atti del Consiglio regionale.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle sedute.